# Lâ??operazione dello scomputo dellâ??indennizzo Inail

## Descrizione

Si viola lâ??art. 1223 c.c. allorquando, nel determinare il credito risarcitorio finale spettante al danneggiato, si sommano dapprima le varie poste di danno e dal totale **si detrae indistintamente la somma degli importi erogati alla vittima dallâ??Inail, senza valutare la natura del danno ristorato**. La Corte di Cassazione (sentenza 5 agosto 2025 n. 22584) censura tale errore, rilevando che Ã¨ stata la stessa Corte dâ??Appello, nel caso di specie, a dichiarare che lâ??Inail quantificÃ² lâ??invaliditÃ  permanente sofferta dalla vittima nella misura del 12%. E per questa invaliditÃ  lâ??Inail erogÃ² al lavoratore infortunato soltanto il risarcimento del danno biologico, non anche quello (presunto) alla capacitÃ  lavorativa (art. 13 D.Lgs. 38/2000). Quindi gli importi pagati dallâ??Inail si sarebbero dovuti quindi scorporare solo dal credito per danno biologico permanente, non da quello per il danno patrimoniale

**Categoria**

1. Focus giuridico

**Data di creazione**
25 Ago 2025